

Da "STUDIO LEGALE ALONGI" <avv.ClaudioAlongi@legalmail.it>
A "serviziausiliarisicilia" <serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it>
Data venerdì 10 dicembre 2021 - 10:40

(All. 2)

Giudizio R.G. n. 2322/2018 CARDELLA / S.A.S. scpa - trasmissione sentenza

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, rimetto in allegato alla presente la sentenza resa dal Giudice dr.ssa Campo in data 09.12.2021 .
Contestualmente rimetto la parcella del C.T.U. con il pedissequo provvedimento di liquidazione al fine di consentire il pagamento di quanto dovuto.
Resto in attesa di conoscere le determinazioni di Codesta società con specifico riguardo alla proposizione del giudizio di appello.
Cordiali saluti
Avv. Claudio Alongi

Allegato(i)

12046335s SENTENZA 10.12.2021.pdf (198 KB)
Decreto liquidazione CTU (RG 2322_2018).pdf (296 KB)
Studio Vasta TRASMISSIONE PARCELLA LIQUIDATA 10.12.2021.pdf (195 KB)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dott.ssa Matilde Campo, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020 conv. nella L. n. 77/2020, e constatata, alla fissata udienza del 9/12/2021, la regolare comunicazione alle parti del decreto che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione – mediante il deposito di note – degli Avv.ti M. Rizzuto e C. Alongi. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2322/2018 del Ruolo Generale vertente

TRA

GAETANO CARDELLA (Avv. Martina Rizzuto)

ricorrente

CONTRO

SERVIZI AUSILIARI SICILIA s.c.p.a. (Avv. Claudio Alongi)

I.N.P.S. (Avv. Adriana Giovanna Rizzo)

resistente

AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

- 1) condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente di euro 36.143,59 quali differenze retributive (in esse comprese la tredicesima e quattordicesima mensilità, e l'indennità sostitutive delle ferie e dei permessi per

- riduzione orario contrattuale) spettantigli per il periodo 3 aprile 2007 – 31 agosto 2012 ove, in luogo dei contratti a progetto, fosse stato assunto dalla Biosphera s.p.a. quale lavoratore dipendente full time ed a tempo indeterminato nel livello 3° del CCNL terziario; ad accantonare, altresì, il corrispondente TFR per euro 8.789,85; il tutto unitamente agli interessi ed alla rivalutazione monetaria complessivamente stimati per le due voci di credito in euro 7.464,23 sino al mese di settembre del 2021; a versare infine all'INPS, nei limiti della prescrizione, i correlati contributi previdenziali residui;
- 2) condanna la società resistente ad accantonare a titolo di TFR per il periodo 1 novembre 2012 – 30 luglio 2015 il complessivo importo di euro 4.460,41, inclusivo degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati sino al mese di settembre del 2021, avuto riguardo all'inquadramento del ricorrente nel livello C del CCNR Regione Sicilia; ed a versare all'INPS, nei limiti della prescrizione, i correlati contributi previdenziali;
- 3) condanna la società resistente a versare al ricorrente, per il periodo successivo al 31 luglio 2015, euro 13.607,59 quali differenze retributive spettantegli in ragione del deteriore inquadramento ricevuto (livello B anziché C del CCRL dei dipendenti della regione Sicilia) sino al 6 febbraio 2020, e ad accantonare, altresì, il corrispondente TFR per euro 986,71; il tutto unitamente agli interessi ed alla rivalutazione monetaria complessivamente stimati per le due voci di credito in euro 609,81 sino al mese di settembre del 2021; a versare infine all'INPS, nei limiti della prescrizione, i correlati contributi previdenziali;
- 4) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 12.000,00, ponendo a suo carico anche le spese della CTU, come liquidate con separato decreto di pagamento.

E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:

Premesso che con ricorso depositato il 26 febbraio 2018 il ricorrente premetteva essersi già accertato con la sentenza n. 4266/2012 del Tribunale di Palermo, emessa il 17 ottobre 2012 e passata in giudicato, l'illegittimità dei contratti di lavoro a progetto intercorsi con la Biosphera s.p.a. e la sussistenza dal 3 aprile 2007 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni inquadrabili nel III livello del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario; essersi accertato, inoltre, con le sentenze nn. 820/2015 e 1043/2016 del Tribunale di Palermo, confermate in sede di gravame con la pronuncia n. 809/2017 della Corte di Appello di Palermo, il trasferimento d'azienda intervenuto il 1° novembre 2012 tra la Biosphera s.p.a. e la S.A.S. s.c.p.a. e correlativamente la cessione, ex art. 2112 c.c., del suo rapporto di lavoro alla seconda, con mansioni reinquadrate nel livello C del CCRL del personale non dirigenziale della Regione siciliana; di essere stato riammesso in servizio dalla S.A.S. s.c.p.a. il 31 luglio 2015 con inquadramento nel livello B1 del CCRL per i dipendenti della Regione Sicilia; di essere rimasto creditore: A) per il periodo alle dipendenze della Biosphera s.p.a., compreso fra il 3 aprile 2007 ed il 31 ottobre 2012, delle differenze retributive che gli sarebbero spettate, in luogo dei contratti a progetto, quale soggetto inquadrato full time ed a tempo indeterminato nel livello 3° del CCNL terziario (€ 35.532,63), nonché dei contributi previdenziali al cui pagamento la Biosphera s.p.a. era stata già condannata con la sentenza n. 4266/2012, differenze e contributi che la resistente era tenuta a versare a lui e all'I.N.P.S. solidalmente alla originaria datrice di lavoro ex art. 2112, secondo comma, c.c., provvedendo altresì – per il medesimo periodo – all'accantonamento del T.F.R. maturato (€ 9.065,55); B) per il periodo successivo al transito alle

dipendenze della S.A.S. s.c.p.a. e precedente alla riammissione in servizio, dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati e del TFR da accantonare per il medesimo periodo (€ 4.045,07); C) per il periodo intercorso dalla riammissione in servizio e sino alla data della sentenza delle differenze retributive spettantegli (€ 9.245,57) in ragione del peggiore inquadramento ricevuto (livello B anziché C del CCRL dei dipendenti della Regione Sicilia) e dei corrispondenti contributi previdenziali ed assistenziali unitamente ai differenziali maturati sul TFR; domandando, conclusivamente, la condanna della resistente al soddisfacimento di ciascuna delle causali di credito indicate;

premesso che la S.A.S. s.c.p.a. si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta decadenza del ricorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. C. della legge n. 183/2010, dalla possibilità di far valere l'intervenuta cessione ex art. 2112 c.c. per non avere impugnato questa stessa né il licenziamento intimatogli dalla Biosphera s.p.a. con efficacia dal 31 ottobre 2012; contestando il rivendicato inquadramento, a decorrere dal 31 luglio 2015, nella categoria C anziché B del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione siciliana; negando infine che il ricorrente potesse conseguire, per il periodo compreso fra il 3 aprile 2007 ed il 31 ottobre 2012, null'altro che la indennità stabilita dall'art. 32, comma 5, cit. ed essendosi comunque prescritte le pretese economiche rivendicate per il suddetto periodo; conclusivamente chiedendo la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della Corte di Cassazione sulla pronuncia n. 809/2017 e in ogni caso il rigetto del ricorso;

premesso che l'I.N.P.S. si costituiva in giudizio facendo atto di prontezza a ricevere i contributi che, all'esito del giudizio, gli fossero risultati dovuti;

premesso che all'udienza del 28 maggio 2020 il procedimento è stato sospeso ex

art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di legittimità pendente dinnanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 809/2017 della Corte di Appello di Palermo e che, a seguito della relativa definizione con l'ordinanza n. 25388/2020 dell'11 novembre 2020, lo stesso è stato riassunto dal ricorrente con ricorso depositato il 9 febbraio 2021;

premesso che le parti resistenti si sono nuovamente costituite in giudizio ribadendo le conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi;

premesso che con sentenza non definitiva n. 2564/2021 depositata il 17/6/2021 il Tribunale 1) ha condannato la società resistente al pagamento delle differenze retributive (in esse comprese la tredicesima e quattordicesima mensilità, e l'indennità sostitutive delle e dei permessi per riduzione orario contrattuale) che sarebbero spettate al ricorrente per il periodo 3 aprile 2007 – 31 agosto 2012 ove, in luogo dei contratti a progetto, fosse stato assunto dalla Biosphera s.p.a. quale lavoratore dipendente full time ed a tempo indeterminato nel livello 3° del CCNL terziario; ad accantonare il corrispondente TFR ed a versare all'INPS i correlati contributi previdenziali; unitamente agli interessi e rivalutazione come per legge; il tutto da liquidarsi come da separata ordinanza; 2) ha condannato altresì la società resistente ad accantonare il TFR per il periodo 1 novembre 2012 – 30 luglio 2015 avuto riguardo all'inquadramento del ricorrente nel livello C del CCNR Regione Sicilia; ed a versare all'INPS i correlati contributi previdenziali; unitamente agli interessi e rivalutazione monetaria come per legge; il tutto da liquidarsi come da separata ordinanza; 3) ha condannato infine la società resistente a versare al ricorrente, per il periodo dal 31 luglio 2015 e sino alla data della sentenza definitiva, le differenze retributive spettantegli in ragione del peggiore inquadramento ricevuto (livello B anziché C del CCRL dei dipendenti

della regione Sicilia); a versare all'INPS i corrispondenti contributi previdenziali; ad accantonare i differenziali maturati sul TFR; unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge; il tutto da liquidarsi come da separata ordinanza; 4) ha rigettato le restanti domande rinviando alla statuizione definitiva la regolamentazione delle spese di lite;

◇

rilevato che, con relazione contabile depositata il 1°/11/2021, il nominato CTU ha calcolato in euro 36.143,59 le differenze retributive spettanti al ricorrente, alla stregua dei criteri suindicati, per il periodo 3 aprile 2007 – 31 agosto 2012, ed in euro 8.789,85 il TFR da accantonare per il medesimo periodo, individuando nel complessivo importo di euro 7.464,23 gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati sulle due voci di credito sino al mese di settembre del 2021; ed ha poi stimato in euro 8.055,20 i correlati contributi previdenziali che non sono stati versati al Fondo per i Lavoratori Dipendenti dell'INPS ad integrazione di quelli che, con la precedente configurazione del rapporto di lavoro quale rapporto di lavoro a progetto, sono stati già corrisposti alla Gestione Separata dell'INPS, somma che l'Istituto previdenziale potrà ovviamente ricevere nei limiti in cui i medesimi contributi non risultino nelle more prescrittisi;

rilevato che, con la medesima relazione, il CTU ha calcolato ed in euro 4.387,32 il TFR da accantonare per il periodo 1 novembre 2012 – 30 luglio 2015, importo cui devono aggiungersi gli accessori di legge *ex art. 429 c.p.c.* maturati sino al mese di settembre del 2021 e pari ad ulteriori euro 73,09; ed ha poi calcolato in euro 22.825,27 i residui contributi da versare all'INPS per tale secondo periodo e che l'Istituto potrà ancora una volta ricevere nei limiti della intervenuta prescrizione;

rilevato che, con la relazione tecnica succitata, il CTU ha stimato, infine, in euro

13.607,59 le differenze retributive decorrenti dal 31 luglio 2015 e sino al sopravvenuto inquadramento del ricorrente nella categoria C1 a partire dal 7 febbraio 2020 disposto con l'ordine di servizio n. 139 del 1° aprile 2021, ed in ulteriori euro 986,71 il differenziale maturato sul TFR nel medesimo lasso temporale, individuando nel complessivo importo di euro 609,81 gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati sulle due voci di credito sino al mese di settembre del 2021; ed ha calcolato poi in euro 5.001,88 i corrispondenti contributi previdenziali da versare all'INPS e che questo potrà ricevere nei limiti della prescrizione;

ritenuti i suesposti conteggi meritevoli di integrale condivisione, poiché ne è esplicitato in maniera chiara e coerente il percorso argomentativo e aritmetico, tanto più che nessuna delle parti ha sollevato al riguardo alcuna contestazione;

precisato, per completezza, che non può trovare applicazione nel caso in esame il comma quarto dell'art. 1284 c.c. così come modificato nel 2014, invocato dal ricorrente nella note depositate il 25 giugno 2021, dovendosi desumere dalla formulazione letterale della norma (che recita testualmente "*Se le parti non ne hanno determinato la misura [...]*") che la disciplina ivi prevista possa trovare applicazione solo con riguardo alle obbligazioni pecuniarie di matrice contrattuale (Cass. 07/11/2018, n. 28409) e dovendosi rilevare che la determinazione degli interessi dovuti per il ritardo nella corresponsione delle differenze retributive dovute è certamente sottratto alla pattuizione delle parti;

rilevato, infine, che le spese, incluse quelle della CTU, sono regolate secondo soccombenza e che gli onorari di difesa sono liquidati avuto riguardo ai parametri medi stabiliti dal DM 55/2014 nelle cause di lavoro di valore superiore ad € 52.000,01.

p.q.m.

decide come in epigrafe.

◇

Così deciso in Palermo, il 9/12/2021.

IL GIUDICE

MATILDE CAMPO

(firmato digitalmente a margine)